

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3458}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, DELFINO, PAZZAGLIA, BOR-
ROMEO D'ADDA, MILIA, MENICACCI, LO PORTO, SAN-
TAGATI, de VIDOVICH, TURCHI, de MICIELI VITTURI,
MARINO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI,
BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CE-
RULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO,
d'AQUINO, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI,
GUARRA, LAURO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MAR-
CHIO, MESSENI NEMAGNA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICO-
SIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI,
ROMUALDI, SACCUCCI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI,
TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRI-
PODI ANTONINO, VALENSISE**

Presentata il 12 febbraio 1975

**Principi fondamentali per una normativa sulle tra-
missioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti vicende dei due decreti-legge sulla RAI-TV hanno reso evidente la complessità dei problemi e delle questioni che nel settore radiotelevisivo si intersecano, si contrastano e collidono determinando situazioni estremamente delicate che rendono arduo un obiettivo e ponderato esame di tutta la materia nelle contestualità di un solo provvedimento.

Partendo da questa constatazione siamo del parere che sia necessario accantonare, per il momento, le troppo numerose disposizioni, anche di dettaglio, comprese nei 50 articoli dei due decreti-legge sulla RAI-TV ed affron-

tare il problema fissando, prima di tutto, alcuni principi fondamentali che, una volta approvati, renderebbero più agevole la normazione di ciascuno dei vari aspetti di questa materia.

Seguendo questo metodo di lavoro molti rigidismi, molte posizioni o incomprensioni sinora manifestatesi, potrebbero trovare il loro componimento sempre che ogni gruppo parlamentare intenda affrontare la discussione sui fatti obiettivi, senza prevenzioni, senza esclusioni o discriminazioni.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al giudizio degli onorevoli col-

leggi si compone di otto articoli e, in ciascuno, abbiamo cercato di delimitare uno di quei principi fondamentali che, effettuata la scelta, potrebbero essere valida base per sviluppare la ulteriore normazione legislativa in modo da comprendere tutta la materia in una sua organica sistemica.

Sembra ormai evidente che il principio del monopolio televisivo, ancorato dalla nota sentenza della Corte costituzionale ad una presunta limitatezza di canali, abbia ormai fatto il suo tempo. Anche nel recente dibattito in Assemblea è stato chiaramente dimostrato che oggi esiste la possibilità concreta di una pluralità di antenne tale da rendere vano anche il timore di un oligopolio.

Conseguentemente, con l'articolo 1, abbiamo fissato il principio che la installazione, l'esercizio, la gestione di impianti per la diffusione e la ricetrasmisione via etere o satellite di programmi nazionali oppure esteri nonché la loro diffusione sonora e/o televisiva via filo oppure via cavo, o anche con qualsiasi altro mezzo effettuata, può essere intrapresa tanto da persone fisiche o giuridiche quanto dallo Stato in regime di reciproca libera concorrenza.

Abbiamo inteso, di fronte alla obiettività tecnica della situazione, addivenire alla liberalizzazione delle attività televisive e, in tal modo, pensiamo di aver esattamente interpretato il disposto della Costituzione in merito alla libera diffusione del pensiero ed al libero esercizio delle attività imprenditoriali.

È evidente che l'esercizio radiotelevisivo, date le implicazioni concrete che comporta sul piano tecnico, non può non essere sottoposto a regolamentazione da parte di un ente qualificato.

Questo ente, a nostro giudizio, è bene che, ancor oggi, sia il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla cui competenza ed esperienza è affidato non solo il rilascio o il diniego delle autorizzazioni per le installazioni degli impianti e per il loro esercizio ma anche la eventuale sospensione o il ritiro.

È evidente che la discrezionalità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in materia di autorizzazioni deve essere assolutamente incentrata su necessità tecniche obiettive con esclusione di qualsiasi altra considerazione.

Il Ministero dovrà sempre motivare ampiamente i singoli provvedimenti in modo da consentire all'interessato di conoscere esattamente le ragioni poste a sostegno della decisione.

Altro aspetto di questa proposta di legge-quadro è contenuto nella normativa di cui all'articolo 3 che concerne la Commissione parlamentare di vigilanza.

Come gli onorevoli colleghi potranno recepire dalla lettura dell'articolo, ci siamo mossi con estrema cautela non volendo ricadere in quella pesante lesione dell'autonomia di un organo parlamentare effettuata dal Governo con i suoi due decreti-legge sulla RAI-TV.

Conseguentemente, nell'articolo, precisiamo soltanto che la Commissione parlamentare di vigilanza viene elevata a 40 componenti e assume il controllo di ogni attività radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata sul territorio nazionale nonché controlla anche le trasmissioni via etere o satellite diffuse all'estero, cioè quei programmi che, attualmente, sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in diretto accordo con la concessionaria senza il controllo di alcun altro organo per quanto si attiene a contenuti, periodicità e paesi in cui sono diffusi.

Spetta alla Commissione parlamentare, tenendo conto delle attività di coordinamento, di vigilanza e di intervento che dovrà esplicare su ogni attività radiotelevisiva, di fissare, sempre nella sua autonomia, i limiti, i modi e i tempi della propria azione perché non ci sembra opportuno o corretto stabilire legislativamente anche nel dettaglio quello che un organo parlamentare debba o meno effettuare.

Sarà quindi compito della stessa Commissione rivedere il proprio regolamento interno per adeguarlo alle nuove esigenze del settore radiotelevisivo aperto alla iniziativa imprenditoriale privata in concorrenza con quella dello Stato.

La Commissione parlamentare, con le norme che si darà con il nuovo regolamento, non potrà incidere nei confronti dei terzi e dei loro diritti ma dovrà adottare, a tal fine, lo strumento della legge ordinaria eliminando così dubbi, incertezze e contestazioni sulla efficacia di regolamenti interni nei confronti dei cittadini.

Conseguentemente, nell'ultimo comma dell'articolo 3, precisiamo che la Commissione parlamentare di vigilanza deve esprimere su ogni proposta, progetto, disegno o decreto-legge che concerna il settore radiotelevisivo il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Con l'articolo 4 affrontiamo due grosse questioni. Si tratta di stabilire il principio che il cittadino ha diritto di rettifica ed anche diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo.

In questa sede precisiamo che il diritto di rettifica deve aver luogo secondo i principi contenuti nella legge dell'8 febbraio 1948 n. 47, sulla stampa con aggravamento delle pene previste.

Abbiamo parlato anche di diritto di accesso in quanto riteniamo che tanto le imprese private quanto l'ente di Stato che gestiscono gli impianti radiotelevisivi debbano riservare, ad esempio, ogni settimana un'ora delle loro trasmissioni affinché singoli cittadini possano manifestare attraverso la radio o il video il proprio punto di vista, le loro idee.

Questo principio postula un esame dei modi, dei tempi, dei limiti e, necessariamente, dovrà formare oggetto di una apposita legge in quanto ci sembra essenziale dare la massima attuazione al principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione quasi con una certa analogia a quanto si riscontra sulla stampa dove i giornali riservano una rubrica alle « Lettere dei lettori ».

Con l'articolo 5 si dettano le norme di massima per l'istituzione dell'ente di Stato « RAI Radiotelevisione Italiana » con la indicazione di alcuni principi circa il trasferimento delle attività, delle passività, degli oneri e di quanto altro di proprietà, di pertinenza o in possesso della attuale società per azioni « RAI Radiotelevisione Italiana ».

Dato che l'ente di Stato, almeno secondo la nostra visione, rientrerà nelle competenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, abbiamo ritenuto che spetti al ministro di questo dicastero procedere, evidentemente di intesa con i ministri finanziari, al riscatto delle quote azionarie private, ad assumere il pacchetto azionario di maggioranza della « RAI Radiotelevisione Italiana » società per azioni detenuto dall'IRI, nonché i vari pacchetti azionari in possesso della RAI-TV o dell'IRI o di qualsiasi altra società del gruppo IRI relativi a società collegate con la « RAI Radiotelevisione Italiana » società per azioni.

Nell'ultimo comma dell'articolo 5 abbiamo fissato il principio che nell'organo direttivo dell'ente di Stato deve essere compreso un rappresentante per ogni partito o movimento politico presente in Parlamento, e, corrispondentemente all'attuale orientamento sindacale, anche i rappresentanti dei lavoratori dipendenti che, secondo quanto sarà disposto con legge, nomineranno i loro delegati nell'organo direttivo assumendone i relativi diritti e doveri.

Altro punto di questa legge-quadro riguarda i limiti orari della pubblicità. Abbiamo previsto sia per le imprese private, che con qualsiasi mezzo diffondono i loro programmi su tutto il territorio nazionale, sia per l'ente di Stato che i limiti orari debbano essere identici.

Però, se delle imprese private diffondono i loro programmi solo nell'ambito di un comune, di una provincia, o di una o più regioni abbiamo proposto che i limiti orari possano essere aumentati in proporzione al minor numero di utenze servite o alla minore potenzialità dell'impianto trasmittente. In questo modo intendiamo sostenere le piccole imprese che si dedicano all'attività radiotelevisiva consentendo loro di acquisire maggiori proventi dalla pubblicità.

D'altro lato vi potrebbero essere imprese che intendano trasmettere la pubblicità oltre i limiti di legge. Trattandosi di imprese private, che sono libere nella gestione della loro azienda, esse lo potranno fare ma dovranno rinunciare alla esazione di qualsiasi canone di abbonamento.

Con l'articolo 7 proponiamo di trasferire la proprietà delle testate giornalistiche: « Telegiornale », « Giornale Radio », all'Agenzia nazionale della stampa associata (ANSA) sottoponendole alle norme statutarie dell'agenzia stessa al fine di condizionare la lottizzazione partitica in atto.

L'ultimo articolo della nostra proposta di legge potrebbe anche considerarsi superfluo. Ma, nei recenti dibattiti sui decreti della RAI-TV, qua e là, sono affiorate delle proposte o degli orientamenti che se trasferiti sul piano pratico avrebbero sottratto il cittadino al suo giudice naturale.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno precisare che la materia del contendere in campo radiotelevisivo deve essere risolta unicamente dalla magistratura ordinaria.

Onorevoli colleghi, come abbiamo detto all'inizio della relazione, il nostro intendimento, nel presentare questa proposta di legge-quadro, è stato quello di enucleare una serie di principi che ci sembrano basilari per una ulteriore elaborazione legislativa della materia una volta effettuate le scelte di fondo.

Seguendo questo metodo il successivo lavoro che, lo riconosciamo, non sarà agevole, potrà, in ogni caso, essere semplificato e resi più rapidi i tempi per l'approvazione delle singole proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'installazione, l'esercizio, la gestione di impianti per la diffusione e la ricetrasmisione via etere o satellite di programmi nazionali o esteri nonché quelli per la diffusione sonora e/o televisiva via filo o via cavo con qualsiasi mezzo effettuata anche localmente, in applicazione dei principi costituzionali relativi alla libera manifestazione del pensiero e al libero esercizio delle attività imprenditoriali, possono essere effettuati da imprese di proprietà di persone fisiche o giuridiche o dallo Stato in regime di libera concorrenza.

ART. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è competente per il rilascio, il rifiuto, la sospensione, il ritiro della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di diffusione di cui all'articolo 1 della presente legge, ed ogni provvedimento deve essere emanato unicamente in base a valutazioni tecniche specificatamente motivate.

ART. 3.

La Commissione parlamentare di vigilanza assume il controllo di ogni attività radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata sul territorio nazionale, nonché sulle trasmissioni via etere o satellite diffuse all'estero.

La Commissione parlamentare di vigilanza, composta da 40 fra deputati e senatori nominati secondo il disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e della legge 23 agosto 1949, n. 681, nella sua autonomia, determina i limiti, i modi, i tempi della propria attività di coordinamento, di vigilanza e di intervento.

Le norme dirette a persone fisiche o giuridiche oppure all'ente di Stato sono emanate con legge ordinaria.

Ogni proposta, progetto, disegno, decreto-legge su materia afferente il settore radiotelevisivo sia pubblico che privato è sottoposto al parere obbligatorio e vincolante della Commissione parlamentare di vigilanza.

ART. 4.

I titolari della gestione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Ente di Stato sono obbligati, nei modi, nei termini e nei limiti stabiliti dalla Commissione parlamentare di vigilanza, ad attuare il diritto di rettifica ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con aggravamento delle pene, nonché a realizzare il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo sia privato che di Stato, in qualsiasi modo funzionante.

ART. 5.

È istituito l'ente di Stato « RAI Radiotelevisione Italiana » che assume le attività, le passività, gli oneri e quanto altro di proprietà, di pertinenza o in possesso della società per azioni « RAI Radiotelevisione Italiana ».

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, intesi i Ministeri finanziari, esercita il diritto di riscatto delle quote azionarie private ed assume il pacchetto azionario di maggioranza della « RAI Radiotelevisione Italiana » società per azioni detenuto dall'IRI, nonché i pacchetti azionari in possesso della « RAI Radiotelevisione Italiana » società per azioni e dell'IRI o di qualsiasi altra società del gruppo IRI relativi a società collegate alla stessa « RAI Radiotelevisione Italiana » società per azioni.

Nell'organo direttivo dell'ente di Stato deve essere compreso un rappresentante per ogni partito o movimento politico presente in Parlamento ed i rappresentanti delle categorie dei lavoratori dipendenti.

ART. 6.

I limiti orari della pubblicità per le imprese private che con qualsiasi mezzo diffondono i loro programmi su tutto il territorio nazionale sono identici a quelli previsti per l'ente di Stato.

I limiti orari della pubblicità per le imprese private che, con qualsiasi mezzo, diffondono i loro programmi nell'ambito di un comune, di una provincia, di una o più regioni, sono proporzionalmente aumentati in relazione al minor numero di utenze servite o alla minor potenzialità della trasmittente.

Le imprese che intendono diffondere pubblicità commerciale oltre i limiti di legge non possono esigere alcun canone di abbonamento.

ART. 7.

Le testate giornalistiche « Telegiornale » e « Giornale Radio » sono trasferite in proprietà dell'Agenzia nazionale della stampa associata (ANSA) e sottoposte alle norme statutarie dell'agenzia stessa.

ART. 8.

La magistratura ordinaria è competente per qualsiasi questione o vertenza motivata da ragioni concernenti il settore radiotelevisivo sia privato che pubblico.